



REGOLAMENTO

PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO GEMELLAGGI

Art. 1 –Istituzione e finalità

1. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 15/02/2023 è istituito nel Comune di Bracciano il Comitato Gemellaggi con il compito di:
 - a) Coordinare, sul tema dei gemellaggi, le varie componenti della comunità locale,
 - b) Programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività di gemellaggio promosse dal Comune di Bracciano e dal Comitato stesso, con enti territoriali di altri paesi.
 - c) Favorire la sensibilizzazione della cittadinanza sulle motivazioni del Gemellaggio ed una sua larga e consapevole partecipazione alle varie iniziative di cui sopra, con particolare riguardo alla mobilitazione delle varie associazioni, organismi e gruppi sociali che operano nel Comune sul piano economico, culturale, sociale, sportivo ecc.

Art. 2 - Sede

1. Il Comitato ha sede presso il Comune di Bracciano.

Art. 3 – Risorse economiche

1. Affinché il Comitato possa realizzare gli scopi di cui all'art. 1, il Consiglio Comunale provvederà ad iscrivere nel bilancio di previsione di ogni anno un apposito stanziamento di spesa per il suo funzionamento e per l'organizzazione delle iniziative programmate.
2. Il Comitato Gemellaggi potrà utilizzare il suddetto stanziamento formulando, in riferimento alle singole necessità, specifiche richieste al Capo Area di riferimento che provvederà con propria Determinazione Dirigenziale . Il Comitato, al fine di incrementare sempre di più le proprie attività, potrà inoltre giovare di contributi da parte di enti e privati di sponsorizzazioni e sottoscrizioni. Potrà altresì prevedere un tesseramento annuale degli iscritti e la creazione di corsi di lingua retribuiti, finalizzati agli scambi culturali dei cittadini e delle cittadine.

Art. 4 – Rapporti con l'Amministrazione Comunale

1. Il Comitato è la proiezione operativa dell'Amministrazione Comunale che rimane responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo del gemellaggio e che coordina a tal fine le varie componenti della comunità locale. Nell'esercizio della sua attività il Comitato Gemellaggi, d'intesa con l'Amministrazione Comunale, curerà la diffusione di una coscienza europeista tra i cittadini nella prospettiva di favorire l'unità politica dell'Europa al servizio della pace e della fratellanza tra i popoli.

Art. 5 - Composizione del Comitato dei Gemellaggi

1. Del Comitato dei Gemellaggi fanno parte:

- a) il Consigliere per i Gemellaggi, che lo presiede;
- b) un Consigliere comunale appositamente incaricato che ne assume la vice-presidenza;
- c) il rappresentante designato da ciascuna realtà associativa presente sul territorio, che si riconosca nei fini individuati nel presente regolamento, e che abbia formulato apposita richiesta al Presidente del Comitato Gemellaggi;
- d) il rappresentante designato da ciascuna categoria rappresentativa delle realtà economiche del territorio, che si riconosca nei fini individuati nel presente regolamento, e che abbia formulato apposita richiesta al Presidente del Comitato Gemellaggi;
- e) il rappresentante designato della locale Pro-loco
- f) i rappresentanti designati degli Istituti Scolastici del territorio
- g) i cittadini che si ritrovano nei fini individuati nel presente regolamento che richiedono l'adesione al Presidente del Comitato.

Le richieste di adesione vengono raccolte dal Comitato esecutivo di cui all' art. 7, il quale delibererà sull'ammissione.

La partecipazione al Comitato per i gemellaggi è da intendersi a titolo volontario e gratuito

Art. 6 – Composizione in fase di prima istituzione e modalità di variazione del Comitato

In fase di prima istituzione , verrà redatto apposito Avviso pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Bracciano al fine di raccogliere le varie candidature.

1. L'Amministrazione comunale indicherà un referente per il Comitato all'interno dell'Area competente. La composizione del Comitato dei Gemellaggi, come approvata in fase di prima istituzione con deliberazione del Consiglio Comunale, potrà essere variata su iniziativa del Comitato Esecutivo, trascorso almeno un anno dalla sua costituzione, nei seguenti casi:
 - a) a seguito delle nuove adesioni da parte di singoli cittadini o associazioni, o categorie rappresentative delle realtà economiche del territorio che si riconoscano nei fini individuati nel presente regolamento, e che abbiano formulato apposita richiesta al presidente del Comitato;
 - b) a seguito di nuove designazioni da parte delle associazioni, dei gruppi consiliari, delle categorie rappresentative delle realtà economiche del territorio e del rappresentante del comprensorio scolastico, che siano state comunicate al Presidente del Comitato;
 - c) a seguito dell'intervenire delle cause di decadenza di cui all'art. 8.
2. L'aggiornamento viene deliberato dal Consiglio Comunale su proposta del Comitato esecutivo di cui all'art. 7 ordinariamente con cadenza annuale. Lo stesso Comitato può comunque chiedere revisioni straordinarie motivandone l'urgenza, restando comunque nella discrezionalità del Consiglio Comunale la valutazione della stessa.

Art. 7 - Comitato esecutivo

1. Il Comitato Gemellaggi provvederà ad eleggere fra i suoi componenti un Comitato Esecutivo, presieduto dal Consigliere delegato ai Gemellaggi e composto da :
 - a) Vice Presidente;
 - b) Segretario;

- c) N. 2 (due) componenti: 1 tesoriere e 1 responsabile delle relazioni verso l'esterno;
 - d) N. 1 (uno) referente per ogni progetto che di volta in volta verrà programmato dal Comitato di Gemellaggio.
2. Il Comitato Esecutivo avrà durata annuale con tacito rinnovo . Al Comitato potranno partecipare i referenti di progetti e programmi promossi dal Comitato del Gemellaggio invitati dal Presidente del Comitato. I suddetti referenti potranno essere anche esterni al Comitato stesso.

Art. 8 – Cause di decadenza

1. La decadenza di uno o più componenti del Comitato dei Gemellaggi e del Comitato esecutivo avverrà:
- a) per dimissioni;
 - b) per assenza (più di tre volte consecutive e ingiustificate);
 - c) per richiesta delle Associazioni di cui il componente è rappresentante;
 - d) per la richiesta della totalità degli altri membri.

Art. 9 – Compiti del Presidente

- 1 Il Presidente:
- a) svolge funzioni di rappresentanza;
 - b) convoca e presiede le riunioni del Comitato dei Gemellaggi;
 - c) esegue le deliberazioni del Comitato;
 - d) cura e mantiene i contatti con i Comitati dei Gemellaggi dei Comuni gemellati e con gli Enti ed Associazioni interessati alle iniziative culturali, di scambio, ecc., che vengono di volta in volta organizzate;
 - e) cura e mantiene i contatti con gli Enti, le Associazioni e le Organizzazioni internazionali ed europee, al fine di ottenere sovvenzioni e finanziamenti per lo svolgimento delle varie iniziative culturali e di scambio con i Comuni gemellati e con altri Comuni con i quali il Comune di Bracciano intrattiene comunque rapporti internazionali di amicizia e solidarietà.
 - f) nomina un Segretario verbalizzante, il quale provvede al disbrigo delle pratiche d'Ufficio e collabora con il Presidente nell'adempimento delle sue funzioni.

Art. 10 – Compiti del Comitato dei Gemellaggi

1. Sono compiti del Comitato dei Gemellaggi:
- a) eleggere il Comitato Esecutivo;
 - b) adottare il programma annuale delle attività del Comitato da proporre alla approvazione del Consiglio comunale;
 - c) avanzare proposte e suggerimenti in materia di gemellaggi all'Amministrazione Comunale.

Art. 11 – Compiti del Comitato esecutivo

1. Sono compiti del Comitato Esecutivo:
- a) attuare gli indirizzi generali approvati dal Comitato dei Gemellaggi, anche provvedendo alla organizzazione delle singole iniziative;

- b) predisporre il programma annuale delle attività del Comitato dei Gemellaggi;
- c) curare i regolari rapporti con gli analoghi organismi dei comuni gemellati.
- d) proporre l'aggiornamento della composizione del Comitato dei Gemellaggi.

Art. 12 – Sedute ordinarie e straordinarie del Comitato dei Gemellaggi

1. Il Comitato dei Gemellaggi si riunisce due volte all'anno in seduta ordinaria: entro il 31 ottobre, per proporre all'Amministrazione il programma relativo all'anno successivo; ed entro il 30 maggio per la verifica del programma, per le sue eventuali modifiche o integrazioni.
2. Il Comitato dei Gemellaggi si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o lo chieda 1/3 dei componenti. Il Programma dovrà essere approvato dalla Giunta Comunale.

Art. 13 – Validità delle sedute del Comitato dei Gemellaggi

1. Il Comitato dei Gemellaggi si riunisce validamente in prima convocazione con la maggioranza dei componenti il collegio e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 14 – Validità delle sedute del Comitato Esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o lo chiedano formalmente almeno n. 2 (due) dei suoi componenti; Per la validità delle sedute del Comitato Esecutivo dovrà essere presente la maggioranza dei componenti il collegio.

Art. 15 – Convocazione dei comitati e quorum deliberativi

1. Le convocazioni del Comitato dei Gemellaggi, con ordine del giorno, dovranno essere in forma scritta mediante recapito o pubblicizzazione tramite i canali informatici istituzionali, o **comunicazione in via telematica** con preavviso di almeno tre giorni; Le convocazioni del Comitato Esecutivo avverranno senza alcuna formalità né termini di preavviso; Tutte le decisioni, in seno ai due collegi, saranno prese dalla maggioranza dei presenti; nell'eventualità di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Art. 16 – Luoghi di riunione

1. Il Comitato Gemellaggi e il Comitato Esecutivo si riuniscono nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale e di ogni incontro dovrà essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 17 - Pubblicità dei Gemellaggi tra Bracciano e le altre Città'

1. L'atto ufficiale del " Giuramento di Fratellanza ", opportunamente incorniciato, sarà esposto in apposita sala della Residenza Municipale.
2. Il Gemellaggio sarà comunicato con pannelli indicatori posti sulle principali vie di accesso alla città e con altri mezzi di diffusione.

Art. 18 – Durata del Comitato dei Gemellaggi

1. Il Comitato dei gemellaggi decade con la decadenza dell'Amministrazione comunale che lo ha nominato e rimane in carica per le funzioni ordinarie fino alla nomina del nuovo Comitato.